PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE

Art. 11

Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili

Fuori dai casi previsti dagli articoli 9 e 10 per la riparazione e modificazione di navi mercantili e dei relativi macchinari e per la trasformazione di navi mercantili a scafo in legno puo' essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa. Il contributo non puo' essere concesso se il peso complessivo dei materiali impiegati e' inferiore a 10.000 chilogrammi.

Versione in vigore dal 17 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale
Estremi	Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Titolo	I — Contributi per lavori navali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dell-industria-cantieristica-navale/art-11-contributo-per-lavori-di-riparazione-modificazione-e-trasformazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it